



Camera di Commercio
Alessandria



Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura Asti

CAMERE DI COMMERCIO
DI ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA,
NOVARA, VERCELLI
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE



GUIDA ALLA COMUNICAZIONE UNICA

Marzo 2010



Camera di Commercio
Biella



Camera di Commercio
Novara



Camera di Commercio
Vercelli

INDICE

COS'È COMUNICA	3
AMMINISTRAZIONI COINVOLTE	3
RIFERIMENTI NORMATIVI	3
ADEMPIMENTI ASSOLTI CON COMUNICA	4
SOGGETTI INTERESSATI E OBBLIGO DI PRESENTAZIONE TELEMATICA	6
RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI	6
ITER DEL PROCEDIMENTO DELLA COMUNICAZIONE UNICA	8
LE RISPOSTE DEGLI ALTRI ENTI AL REGISTRO IMPRESE E ALL'IMPRESA	9
STRUTTURA DELLA PRATICA COMUNICA	10
STRUMENTI TECNICI NECESSARI	11
PROGRAMMI PER LA COMPILAZIONE DELLA PRATICA COMUNICA	12
IL MODELLO COMUNICA	14
ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE.....	15
IL SOGGETTO LEGITTIMATO A PRESENTARE LA COMUNICA	17
LA PROCURA	20
LA RICEVUTA COMUNICA E L'AVVIO DELL'IMPRESA	21
IMPRESE ARTIGIANE E COMUNICA	24
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	27
COSTI DELLA COMUNICAZIONE UNICA	28
MODALITA' DI REGOLARIZZAZIONE DELLE PRATICHE COMUNICA	28
ATTI E DOCUMENTI DELLA COMUNICAZIONE UNICA	29
PRINCIPALI NOVITA' PER IL REGISTRO IMPRESE IN SINTESI	29
ASSISTENZA E INFORMAZIONI	31

COS'È COMUNICA

La **Comunicazione Unica ("ComUnica")**, prevista dall'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, è una procedura che consente di eseguire contemporaneamente e con un'unica modalità di presentazione, per il tramite del Registro Imprese, tutti i principali adempimenti amministrativi necessari all'avvio dell'impresa ai fini della pubblicità legale nel Registro imprese e dell'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane, e anche ai fini fiscali (IVA), previdenziali (INPS), assicurativi (INAIL).

La procedura si applica anche alle domande, denunce e dichiarazioni di modifica e di cessazione dell'impresa.

Il Registro Imprese diventa così l'unico canale telematico attraverso cui si potranno eseguire tutti gli adempimenti necessari alla nascita di un'impresa.

La ComUnica diventerà obbligatoria dal 1° aprile 2010.

AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

Ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M., del 6 maggio 2009, le Amministrazioni destinatarie della Comunicazione Unica sono:

- l'Agenzia delle Entrate
- il Registro Imprese
- l'Inps
- l'Inail
- l'Albo Imprese Artigiane
- il Ministero del Lavoro, per il quale però non si conoscono ancora gli adempimenti interessati.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Principali norme e circolari di riferimento:

- **D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, art. 9**, convertito con modificazioni nella L. 2 aprile 2007, n. 40: ha introdotto la Comunicazione Unica per l'avvio dell'attività di impresa.
- **Circolare n. 3616/C del 15 febbraio 2008** del Ministero dello Sviluppo Economico: ha previsto la possibilità per il soggetto interessato (impresa) di conferire a terzi apposita Procura speciale al fine della presentazione della ComUnica (cd. "Procura ComUnica").
- **Nota prot. N. 42276 del 4 novembre 2008** del Ministero dello Sviluppo Economico: parere secondo cui i soggetti collettivi Only-REA (associazioni, fondazioni, altri enti), non sono compresi nell'ambito di applicazione della ComUnica.
- **D.P.C.M. 6 maggio 2009**: ha individuato le "regole tecniche per le modalità di presentazione della Comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'art. 9, co. 7 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7".
- **D.L. 1° luglio 2009 n. 78**, convertito nella L. 3 agosto 2009, n. 102, art. 23, comma 13: proroga i termini di avvio della fase di sperimentazione al 1° ottobre 2009 e di avvio definitivo della nuova procedura dal 1° aprile 2010.
- **L. 23 luglio 2009 n. 99, art. 10**: ricomprende nella procedura l'iscrizione dell'impresa cooperativa nell'Albo delle Società Cooperative.
- **Decreto Interdirigenziale 19 novembre 2009**: approva il nuovo modello di Comunicazione Unica che modifica il primo modello approvato con Decreto 2 novembre 2007.

ADEMPIMENTI ASSOLTI CON COMUNICA

Gli adempimenti assolti con la ComUnica sono elencati all'articolo 5 del D.P.C.M. del 6 maggio 2009:

- dichiarazione di inizio attività, variazione dati e cessazione attività ai fini IVA;
- domanda di iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel Registro delle imprese e nel REA, **con esclusione del deposito dei bilanci d'esercizio, del deposito dell'elenco soci delle S.p.A. non quotate e delle situazioni patrimoniali dei**

consorzi;

- domanda di iscrizione, variazione , cessazione dell'impresa ai fini INAIL;
- domanda di iscrizione , variazione, cessazione al Registro delle Imprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigiane e commerciali;
- domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;
- variazione dei dati di impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a:
 - attività esercitata
 - cessazione attività
 - modifica denominazione impresa individuale
 - modifica ragione sociale
 - riattivazione attività
 - sospensione
 - modifica della sede legale
 - modifica della sede operativa
 - domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS.

Inoltre l'art. 10, della L. 23 luglio 2009 n. 99, stabilisce che la presentazione della ComUnica determina l'automatica iscrizione dell'impresa cooperativa nell'Albo delle Società Cooperative.

In sintesi, dal 1° aprile 2010 le funzioni assolte tramite ComUnica sono:

Agenzia Entrate	dichiarazione di inizio attività, variazione dati e cessazione attività ai fini IVA (modelli AA7/AA9)
Registro imprese	domande di iscrizione, modifica e cessazione RI/REA (esclusi il deposito dei bilanci e i soggetti only REA)
Albo imprese artigiane	domande di iscrizione, modifica e cessazione
Albo Cooperative	domande di iscrizione delle società cooperative
Inail	iscrizioni, modifiche e cessazioni di impresa

Inps (commercianti e artigiani)	iscrizioni, modifiche e cessazioni di impresa
Inps-DM (aziende con dipendenti)	iscrizioni, modifiche e cessazioni
Inps-DA (imprese agricole)	Iscrizioni per imprese con manodopera. Le funzioni riguardanti i coltivatori diretti verranno attivate successivamente al 1° aprile.
Inps-CD (coltivatori diretti)	Iscrizioni, modifiche e cessazioni
Ministero del Lavoro	adempimenti non ancora conosciuti

SOGGETTI INTERESSATI E OBBLIGO DI PRESENTAZIONE TELEMATICA

La Comunicazione Unica riguarda la generalità delle imprese: sia le società sia le imprese individuali.

Sono estranei alla procedura tutti i soggetti iscrivibili solo nel REA (cd. Only REA) ed i professionisti.

Tutte le imprese, comprese quelle individuali, a decorrere dal 1° aprile 2010, dovranno provvedere agli adempimenti previsti per l'avvio dell'attività, per le successive modificazioni e cessazioni ai fini fiscali, previdenziali, assicurativi e pubblicitari, **esclusivamente ed obbligatoriamente presentando la Comunicazione Unica, per via telematica o su supporto informatico**, al solo Registro delle imprese competente.

✋ **Non sarà più consentito l'uso del supporto cartaceo.** Le pratiche ComUnica predisposte **su supporto informatico dovranno essere presentate esclusivamente agli sportelli** del competente Ufficio del Registro delle imprese: **non è consentita la presentazione tramite spedizione postale.**

RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

Con la ComUnica il Registro Imprese diventa lo sportello unico per tutte le domande e le dichiarazioni presentate, non solo ai fini di

pubblicità legale, ma anche ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi.

Tuttavia, sebbene il Registro Imprese sia il destinatario della Comunicazione Unica, quindi di tutte le domande che la stessa contiene, a qualunque Amministrazione siano rivolte, tale Ufficio non procede all'istruttoria delle stesse se non limitatamente a quelle di sua specifica competenza.

Ciascuna Amministrazione coinvolta nella Comunicazione Unica, mantiene la propria competenza e procede essa stessa alla definizione dell'iter istruttorio delle domande alla medesima destinate.

La nuova procedura, infatti, non modifica in alcun modo la normativa di riferimento di ciascuna Amministrazione, limitandosi ad intervenire sulle modalità di presentazione dei diversi adempimenti.

In particolare, ad oggi restano invariate:

- le norme poste a disciplina di ciascun procedimento amministrativo oggetto della ComUnica;
- i termini per la presentazione delle singole domande/dichiarazioni, ad eccezione delle domande Registro Imprese e Albo Imprese Artigiane relative all'avvio dell'attività dell'impresa (vedi oltre ai paragrafi [LA RICEVUTA COMUNICA E L'AVVIO DELL'IMPRESA](#) e [IMPRESA ARTIGIANE E COMUNICA](#));
- i soggetti obbligati o legittimati alla presentazione delle domande/dichiarazioni;
- i responsabili del procedimento presso ciascuna Amministrazione.

Con la nuova procedura il Registro Imprese può svolgere un duplice ruolo:

- Amministrazione destinataria delle domande di sua competenza, relative al sistema di pubblicità legale delle imprese;
- canale della Comunicazione Unica per la trasmissione alle Amministrazioni destinatarie (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate), delle pratiche di rispettiva competenza (su tali pratiche pertanto il Registro Imprese non esegue alcuna attività istruttoria).

In particolare con riferimento a questo secondo profilo occorre precisare che:

- le denunce di iscrizione all'INAIL tramite ComUnica sono ammesse solo se contestualmente l'utente inoltra al Registro Imprese¹:
 - la domanda di iscrizione con immediato inizio dell'attività;
 - la dichiarazione di inizio attività per impresa già iscritta;
- le domande e le dichiarazioni destinate all'INPS e all'Agenzia delle Entrate, invece, possono essere integrate nella modulistica del Registro Imprese ed essere presentate tramite ComUnica anche quando non vi siano da denunciare dati, atti o fatti soggetti alla pubblicità legale del Registro. La modulistica del Registro Imprese in questi casi funge solo da "contenitore" della pratica destinata ad un altro Ente. Il Registro Imprese, nella sua veste di mero canale di trasmissione, si limita ad inoltrare ai rispettivi destinatari la pratica protocollata, senza eseguire sulla stessa alcuna attività istruttoria, essendo questa di esclusiva competenza dell'Amministrazione destinataria.

ITER DEL PROCEDIMENTO DELLA COMUNICAZIONE UNICA

Il D.P.C.M. 6 maggio 2009 ha specificato l'iter del procedimento come segue:

- L'interessato presenta all'ufficio Registro Imprese la Comunicazione Unica in modalità telematica o con consegna allo sportello del supporto informatico firmato digitalmente.
- Il sistema informatico del Registro Imprese effettua i controlli previsti dall'art. 10 del D.P.C.M. sopra indicato (verifica credenziali di accesso, consistenza e correttezza formale dei files, validità delle firme digitali, correttezza del recapito PEC, del buon esito delle disposizioni di pagamento telematico per diritti ed imposte, ove richiesti ...).
- Nel caso i controlli abbiano esito negativo, la Comunicazione è irricevibile e il sistema notifica immediatamente l'informazione alla casella PEC dell'impresa e all'utente che ha curato l'invio in apposita area riservata nel sito di gestione della ComUnica (www.registroimprese.it)

¹ Circolare INAIL n. 52 del 28 settembre 2009

- Nel caso i controlli abbiano esito positivo il Registro Imprese protocolla la pratica. In caso di spedizione telematica la protocollazione è automatica.
- Il Registro Imprese invia le comunicazioni alle Amministrazioni coinvolte.
- La Comunicazione Unica viene trasmessa immediatamente alle Amministrazioni coinvolte, ad esclusione della parte di competenza INPS che è inviata dopo l'avvenuta "iscrizione" al Registro Imprese o all'Albo Imprese Artigiane.
- L'Agenzia delle Entrate comunica subito il numero di partita IVA attribuito al Registro Imprese. E' cura dell'ufficio del Registro Imprese inoltrare al richiedente la ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
- L'INPS e l'INAIL comunicano al Registro Imprese e al richiedente l'esito finale (entro 7 gg.).
- Tutte le comunicazioni tra i diversi soggetti coinvolti dal procedimento (Registro Imprese, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e il richiedente) avvengono via posta elettronica certificata (PEC).

LE RISPOSTE DEGLI ALTRI ENTI AL REGISTRO IMPRESE E ALL'IMPRESA

Ad eccezione dell'Agenzia delle Entrate, contestualmente al ricevimento della Comunicazione Unica, le Amministrazioni interessate comunicano tramite PEC

- al Registro Imprese:
 - il numero identificativo della richiesta
 - l'esito del ricevimento

Mentre, una volta concluso il procedimento di competenza, le stesse Amministrazioni comunicano, sempre tramite PEC:

- al Registro Imprese:
 - l'esito del procedimento
 - il numero di registrazione nell'archivio dell'Ente, in caso di nuova posizione;
- all'impresa, in formato elettronico:

- o gli esiti delle registrazioni nei propri archivi.

L'Agenzia delle Entrate, invece, risponde immediatamente e attribuisce all'impresa il codice fiscale e la partita IVA, quando richiesti.

I modelli e i dati di competenza dell'Agenzia delle Entrate, infatti, sono trasmessi dal Registro Imprese a quest'ultima tramite l'apposito canale telematico (esclusivo e dedicato) e non tramite PEC. A sua volta, una volta ricevuta la comunicazione, utilizzando lo stesso canale, prima della protocollazione della ComUnica, l'Agenzia delle Entrate rilascia all'Ufficio del Registro Imprese una ricevuta contenente la conferma dell'avvenuta ricezione dei dati trasmessi, la risposta e, in caso di inizio attività, il codice fiscale e la partita IVA attribuiti, ovvero il motivo dell'eventuale rifiuto.

In questo caso, quindi, è il Registro delle imprese e non l'Agenzia delle Entrate che trasmette all'impresa, via PEC, la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione, il codice fiscale e la partita IVA; questi ultimi, infatti, sono inseriti direttamente nella ricevuta di protocollazione della Comunicazione Unica.

STRUTTURA DELLA PRATICA COMUNICA

La Comunicazione Unica è una collezione di file strutturata in:

- un documento contenente i dati del richiedente, l'oggetto della comunicazione ed il riepilogo delle richieste ai diversi Enti oggetto della Comunicazione (cd. modello ComUnica). In altre parole il modello ComUnica, **che deve essere sempre compilato** (anche quando la pratica contiene solo i moduli per il Registro Imprese/Albo Imprese Artigiane o quando si tratta di reinvio in correzione di una pratica ComUnica precedente), rappresenta la "copertina" del fascicolo elettronico inviato al Registro Imprese, al quale sono allegati anche tutti gli altri modelli per le singole Amministrazioni destinatarie.
- i moduli per il Registro Imprese;
- i moduli per l'Albo Imprese Artigiane;
- i moduli per l'Agenzia delle Entrate;
- i moduli INPS;

- i moduli INAIL.

Tutti i file della Comunicazione Unica, componenti la stessa pratica, sono identificati dallo stesso “codice pratica” (o nome file), costituito da 8 caratteri, rappresentanti la data-time in cui la pratica (registro imprese) è stata costituita, definito secondo un'apposita convenzione. Tutti i file componenti la pratica ComUnica sono registrati nel file di riepilogo della domanda presentata al Registro delle imprese e non nel modello ComUnica, dove invece è registrato soltanto l'elenco dei “file distinta” allegati alla stessa in formato PDF.

STRUMENTI TECNICI NECESSARI

SOFTWARE

I software necessari per la compilazione della pratica sono scaricabili gratuitamente dal sito www.registroimprese.it nella sezione dedicata alla Comunicazione Unica.

Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo [PROGRAMMI PER LA COMPILAZIONE DELLA PRATICA COMUNICA](#).

FIRMA DIGITALE

Sia in caso di spedizione telematica sia in caso di presentazione allo sportello su supporto informatico è richiesto l'utilizzo della firma digitale per la sottoscrizione da parte del soggetto legittimato delle pratiche e dei relativi allegati.

CREDENZIALI PER L'INVIO TELEMATICO

Per l'invio telematico è necessario avere accesso al sistema “Telemaco” per la spedizione delle pratiche al Registro Imprese. L'accesso si può ottenere:

- tramite convenzione per Ordini Professionali o Associazioni di Categoria (vedere il sito di InfoCamere www.infocamere.it nella sezione “Banche Dati”);
- tramite registrazione sul sito del Registro delle imprese e costituzione on-line di un fondo da alimentare con carta di credito o altri sistemi bancari, da utilizzare per il versamento di diritti e imposte (vedere il sito www.registroimprese.it)

Sempre ai fini della spedizione, in sostituzione dell'Applet e/o Tyco di

spedizione delle pratiche Registro imprese, si deve utilizzare la funzione di spedizione pratiche di Comunicazione Unica.

☞ E' preferibile avviare l'applicazione ComUnica direttamente dal sito www.registroimprese.it, Sportello Pratiche, nella sezione relativa alla spedizione, per evitare di dover inserire la "frase segreta"² che viene invece richiesta all'utente quando avvia l'applicativo ComUnica dal collegamento sul desktop o dal menù Avvio del proprio computer.

PEC

Poiché tutte le comunicazioni tra le Amministrazioni coinvolte e il richiedente avvengono via posta elettronica certificata, la procedura ComUnica richiede la disponibilità di una casella PEC (vedi oltre al paragrafo [INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA](#)).

PROGRAMMI PER LA COMPILAZIONE DELLA PRATICA COMUNICA

Dal 1° aprile 2010 le domande Registro Imprese/Albo Imprese Artigiane possono essere compilate utilizzando 3 programmi:

- compilando la modulistica **Fedra 6.5** o programmi compatibili e utilizzando il software **Comunica Standard**;
- compilando la modulistica Registro Imprese/Albo Imprese Artigiane contenuta nel software **Comunica semplificato** (attualmente solo per le imprese individuali);
- compilando la modulistica Registro Imprese/Albo Imprese Artigiane contenuta in **Starweb**³ (per le imprese individuali, e per alcuni adempimenti relativi alle società).

In particolare:

Fedra 6.5. + ComUnica Standard

Fedra 6.5. consente la compilazione delle domande e delle denunce al Registro Imprese , al REA e all'Albo Imprese Artigiane ed è integrato:

² La "frase segreta" si imposta al primo accesso nello Sportello Pratiche – Telemaco nella sezione Spedizione.

³ Solo per le CCIAA che hanno aderito a tale servizio. Tutte le CCIAA del Piemonte accettano StarWeb.

- dalla modulistica IVA per l'Agenzia delle Entrate. E' possibile tuttavia continuare ad utilizzare il software Sogei per generare le dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate al di fuori della pratica Fedra ed allegarle successivamente alla pratica ComUnica prima della spedizione.
- dalla modulistica INPS relativamente alla Gestione autonoma esercenti attività commerciali e artigiane (riquadri AC in sostituzione dei modelli ARCO1 e ARCO2 per le imprese commerciali nei modelli I1, I2 e intercalare P e riquadri AA per le imprese artigiane presenti nei modelli I1, I2, UL, S2, S5 e intercalare P).
- dalla modulistica INPS-DM 68 per le domande di iscrizione, variazione e cessazione relative alle imprese con dipendenti.
- dalla modulistica INPS-DA per le domande di iscrizione delle imprese agricole con manodopera.

ComUnica Semplificato

E' un'apposita sezione dell'applicazione ComUnica.

Può essere usato solo per le imprese individuali.

In ComUnica Semplificato sono integrate le modulistiche Registro Imprese, Albo Imprese Artigiane, Agenzia delle Entrate, INAIL e INPS.

StarWeb

E' utilizzabile per tutti gli adempimenti delle imprese individuali (artigiane e non) e per quelli relativi alle società che non richiedono l'iscrizione o il deposito di atti (ad es. inizio, modifica e cessazione attività) .

Per utilizzare StarWeb occorre collegarsi a: <http://starweb.infocamere.it> e autenticarsi tramite user-id e password di Telemaco. Trattandosi di un sistema on-line di compilazione e spedizione delle pratiche, usando StarWeb si lavora collegati ad internet.

Nota Bene

 **Le domande relative agli adempimenti non rientranti nell'integrazione, devono essere generate separatamente con i relativi programmi ed allegate prima della spedizione.**

Per gli adempimenti rientranti nell'integrazione, rimane in ogni caso ferma la possibilità di utilizzare separatamente la

3. oggetto della ComUnica
4. estremi del dichiarante
5. PEC
6. elenco documenti informatici allegati

Gli adempimenti previsti sono:

- Nuova impresa con immediato inizio attività economica
- Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica
- Inizio attività per impresa già iscritta nel Registro delle imprese
- Variazione
- Cessazione
- Cancellazione dal Registro Imprese

Ogni volta che si utilizza ComUnica, dovrà essere selezionato uno di questi punti, quello corrispondente all'oggetto della pratica.

ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

Una novità di grande impatto sul Registro Imprese con la Comunicazione Unica riguarda l'iscrizione delle imprese individuali inattive.

Secondo la nuova procedura, l'avvio dell'attività di impresa può avvenire:

- con immediato inizio dell'attività economica;
- senza immediato inizio dell'attività economica.

Tale previsione è genericamente riferita a tutte le imprese, comprese quelle individuali.

Fino ad ora, sono state iscritte nel Registro Imprese soltanto le imprese individuali che abbiano effettivamente intrapreso l'esercizio di un'attività economica.

Con ComUnica, invece, vengono iscritte anche le imprese che abbiano posto in essere semplicemente atti di organizzazione dell'impresa, prodromici all'effettivo esercizio dell'attività, fin dal momento dell'apertura della partita IVA.

Anche l'impresa individuale, come la società, può quindi essere iscritta nel Registro Imprese fin dal momento della sua costituzione come

“Inattiva”, con possibilità di ottenere visure e certificati camerali fin da tale momento e con conseguente soggezione al pagamento del diritto annuale.

In questi casi, nella domanda di iscrizione al Registro Imprese, l'impresa individuale non deve compilare i riquadri relativi all'attività esercitata, né indicare la data di inizio attività: l'oggetto dell'impresa individuale “inattiva” viene desunto dal codice ATECO dichiarato in sede di compilazione del modello AA9 ai fini IVA⁴.

Quanto alla “data di costituzione” presente nella domanda di iscrizione al Registro Imprese, *deve necessariamente essere indicata la data di invio della ComUnica*, anche se non coincidente con la data indicata ai fini di apertura della partita IVA⁵.

Una volta ultimati gli atti preparatori ed acquisiti gli eventuali titoli autorizzatori necessari, l'impresa individuale, come la società, deve presentare una nuova Comunicazione Unica per denunciare l'inizio effettivo dell'attività al Registro Imprese o all'Albo Imprese Artigiane, all'INPS ed eventualmente all'INAIL.

Quando si comunica l'inizio attività, l'ufficio Registro Imprese pone l'impresa in stato “Attiva” e attribuisce un nuovo codice ATECO, in base alla descrizione dichiarata nella modulistica Registro Imprese (il codice potrebbe essere diverso da quello precedentemente indicato in sede di compilazione dei modelli AA7 e AA9 ai fini IVA se l'attività effettivamente iniziata non corrisponde a quella inizialmente presunta).

A seguito dell'inizio attività, nel campo attività prevalente deve figurare *solo l'attività economica effettivamente esercitata*, anche se non corrisponde a quella inizialmente indicata come presunta o vi corrisponde solo in parte (ad es. perché viene iniziata solo una delle diverse attività previste inizialmente).

L'iscrizione dell'impresa individuale “Inattiva” è una conseguenza immediata della necessità di richiedere la partita IVA tramite ComUnica, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel Registro Imprese e non più prima di tale richiesta.

Lo stesso collegamento tra Registro Imprese e Agenzia delle Entrate si verifica al momento della chiusura della partita IVA e comporta

⁴ Si ricorda che dal 1° gennaio 2008, la codifica ATECO è unica per il Registro Imprese e l'Agenzia delle Entrate.

⁵ Il Registro Imprese non esegue alcun controllo tra la data di costituzione denunciata al Registro Imprese e quella dichiarata all'Agenzia Entrate, INPS e INAIL.

conseguentemente che qualora l'impresa individuale, al fine di ultimare le operazioni di liquidazione, non chiuda la partita IVA al momento della cessazione dell'attività economica, l'impresa rimarrà iscritta nel Registro Imprese come "Inattiva".

In questo caso l'adempimento da eseguire in ComUnica per denunciare la sola cessazione dell'attività economica al Registro Imprese (e agli altri Enti interessati dall'evento) è "Cessazione".

Una volta ultimate le operazioni di liquidazione, l'impresa deve presentare una nuova Comunicazione Unica, per la chiusura della partita IVA e la cancellazione dal Registro, selezionando l'adempimento "Cancellazione dell'impresa dal Registro Imprese".

Per l'impresa artigiana, l'iscrizione nel Registro Imprese dell'impresa individuale "Inattiva" deve essere coordinata con la normativa speciale in materia di Artigianato, rimasta immutata, che pone come requisito essenziale per la qualificazione artigiana l'esercizio effettivo dell'attività economica. Gli impatti della Comunicazione Unica sul regime delle imprese artigiane vengono approfonditi al paragrafo "[IMPRESE ARTIGIANE E COMUNICA](#)".

IL SOGGETTO LEGITTIMATO A PRESENTARE LA COMUNICA

L'art. 3 del D.P.C.M. 6 maggio 2009 prevede che: "Per gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto dall'art. 9 D.L. 7/2007 l'interessato presenta all'ufficio del registro imprese la comunicazione unica...".

Il legislatore non ha dunque individuato puntualmente il soggetto legittimato alla presentazione della ComUnica, utilizzando l'espressione generica "interessato".

L'individuazione di tale soggetto è tutt'altro che agevole in quanto:

- Il legislatore non è intervenuto a modificare ed unificare le varie norme che regolano gli adempimenti correlati alla presentazione della ComUnica. Restano, quindi, vigenti le diverse norme di riferimento previste per ogni singolo Ente *anche in relazione al soggetto legittimato a presentare le rispettive domande/denunce*.
- Vista la diversità delle normative di riferimento, non è dunque possibile individuare a priori il soggetto legittimato, che deve

essere individuato di volta in volta in relazione a ciascun adempimento oggetto della ComUnica.

- Il D.P.C.M. 6 maggio 2009 non ha previsto alcun controllo sui firmatari della distinta ComUnica.

Ne deriva pertanto che:

- ciascun Ente riceve la propria denuncia/domanda la quale deve continuare a rispondere ai requisiti previsti dalle specifiche norme, anche con riguardo ai soggetti legittimati alla sua presentazione;
- ogni denuncia/domanda può anche essere presentata e firmata digitalmente da soggetti differenti;
- sulla regolarità della domanda ComUnica (modello CUI), relativamente alla sottoscrizione della Distinta Comunica da parte del soggetto legittimato, non viene eseguito alcun controllo: né da parte del sistema informatico, né da parte del Registro Imprese.
- Il Registro Imprese continua nell'esecuzione della propria attività istruttoria a verificare la legittimazione del firmatario della distinta Registro Imprese.

In proposito si ricordano i soggetti legittimati nei confronti del Registro Imprese:

1) TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE: come si evince dalla circolare n. 3616/C del 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico **la presentazione da parte del titolare (o legale rappresentante) richiede però necessariamente l'utilizzo della propria firma digitale.**

2) NOTAIO PER ATTI NOTARILI

3) COMMERCIALISTA/RAGIONIERE ai sensi dell'art. 31 della legge 340/2000 LIMITATAMENTE ALLE SOCIETA' (per denunce REA e domande RI relative ad atti non notarili). Nella distinta dovrà essere indicata la qualifica "PROFESSIONISTA INCARICATO" e nelle NOTE della pratica deve essere inserita la dichiarazione relativa al conferimento dell'incarico, seconda una delle due diciture seguenti:

- Se il professionista è in possesso di un dispositivo di firma digitale rilasciato da Certicom oppure per il tramite degli Ordini convenzionati (quindi dotato di "certificato di ruolo"):

“Il firmatario Dr/Rag XXXXX, che richiede l'iscrizione in forza dell'art. 31 commi 2^{quater} e 2^{quinq}ues della legge 340/2000, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 di avere ricevuto specifico incarico da parte dei legali rappresentanti/soggetti obbligati della società.”

- Se il professionista non è in possesso di un dispositivo di firma digitale rilasciato da Certicom oppure per il tramite degli Ordini convenzionati (quindi è privo di “certificato di ruolo”):

“Il firmatario Dr/Rag XXXXX, che richiede l'iscrizione in forza dell'art. 31 commi 2^{quater} e 2^{quinq}ues della legge 340/2000, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:

a. di essere regolarmente iscritto alla data di presentazione della domanda nell'Ordine/Collegio della provincia di XXXXX, numero XXXX, e di non essere soggetto a provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione;

b. di avere ricevuto specifico incarico da parte dei legali rappresentanti/soggetti obbligati della società.”

- 4) PROCURATORE COMUNICA SIA PER LE SOCIETA' CHE PER LE IMPRESE INDIVIDUALI: in questo caso nella distinta Registro Imprese il procuratore può identificarsi come DELEGATO (preferibile ma non obbligatorio), oppure, a seconda dei casi, ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA, CED o PROFESSIONISTA INCARICATO (**in questa ipotesi non deve essere inserita nelle NOTE alcuna dichiarazione di incarico**).

LA PROCURA

Per le pratiche ComUnica non può più essere utilizzata la cd. Procura Speciale Unioncamere ma esclusivamente il modello di procura individuato dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3616/C del 2008 (cd. Procura ComUnica).

**INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE
TELEMATICA DELLA**

COMUNICAZIONE UNICA ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(art. 9 D.L. 7/2007 convertito con L. 2 aprile 2007 n. 40)

Codice univoco di identificazione della pratica [_____]

Il/Il sottoscritto/i dichiara/no di conferire al Sig. _____
in qualità di (1) _____
procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della Comunicazione Unica
identificata dal codice pratica sopra apposto, all'ufficio del registro delle imprese competente per
territorio, ai fini dell'avvio, modificazione e cessazione dell'attività d'impresa, quale assolvimento di
tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese, con effetto,
sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati dal decreto in
oggetto, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della pratica IVA.

COGNOME	NOME	QUALIFICA (2)	FIRMA AUTOGRAFA
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

(1) Specificare almeno una delle qualifiche, tra quelle previste dal D.M. del 2/11/2007, per gli estremi del dichiarante, da riportare sul modello di Comunicazione Unica.
(2) Amministratore, titolare, socio, legale rappresentante, sindaco, ecc.

La procura ComUnica a differenza della procura Unioncamere non contiene la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di corrispondenza degli allegati che finora è servita per depositare gli atti per i quali (per prassi consolidata), viene ammessa la copia o trascrizione testuale del documento originale firmata digitalmente da (almeno) un amministratore della società (progetto di fusione e di scissione, bilancio finale di liquidazione, verbale di assemblea ordinaria di nomina del liquidatore). Con la procura ComUnica questa dichiarazione di corrispondenza deve pertanto essere inserita nel modello NOTE della pratica destinata al Registro Imprese, utilizzando la dicitura seguente:

“Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00, il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali, dichiara che le copie informatiche dei documenti allegati alla pratica corrispondono ai documenti consegnatigli dagli amministratori al fine del deposito/iscrizione nel Registro Imprese”.

LA RICEVUTA COMUNICA E L’AVVIO DELL’IMPRESA

L’articolo 9 del D.L. n. 7 del 2007 specifica al primo comma che la Comunicazione Unica è presentata “Ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa”.

Il successivo terzo comma specifica che “L’ufficio del registro delle imprese contestualmente [alla presentazione della Comunicazione unica] rilascia la *ricevuta, che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell’avvenuta presentazione della comunicazione unica*”.

Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico⁶ la norma deve essere interpretata nel senso che l’avvio dell’attività di impresa può solo essere contestuale o successivo alla presentazione della Comunicazione Unica, essendo incompatibile con la struttura di tale procedura il preventivo avvio dell’attività.

Con la nuova procedura, pertanto, sia per le imprese individuali che per le società, l’avvio dell’attività economica non può essere anteriore alla presentazione della Comunicazione Unica di Costituzione dell’impresa (iscrizione dell’impresa individuale o deposito dell’atto costitutivo delle società).

La nuova procedura non ha tuttavia modificato le disposizioni che subordinano l’esercizio di alcune attività al preventivo possesso di abilitazioni, autorizzazioni, licenze o altri atti d’assenso comunque denominati (es. dichiarazioni di inizio attività, comunicazioni,...). Il terzo comma, sopra riportato, fa infatti salva la sussistenza (ove previsti), dei “presupposti di legge” necessari per la specifica attività imprenditoriale da avviare. L’impresa deve pertanto sempre completare tali adempimenti prima della presentazione della Comunicazione Unica di avvio dell’attività.

⁶ Nota n. 85801 del 1.10.2009.

Con l'entrata a regime della nuova procedura si possono verificare le seguenti ipotesi in ordine alla costituzione e all'avvio dell'attività dell'impresa individuale:

CASO A): COSTITUZIONE DELL'IMPRESA INATTIVA CON LA SOLA APERTURA DELLA PARTITA IVA E SUCCESSIVO INIZIO DELL'ATTIVITA' ECONOMICA.

L'impresa deve presentare una prima Comunicazione Unica per l'apertura della partita IVA e la contestuale iscrizione al Registro Imprese, come impresa inattiva. L'adempimento da selezionare in ComUnica è "Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica".

La ricevuta di tale Comunicazione Unica rappresenta il titolo che consentirà all'impresa di iniziare l'attività, una volta esauriti gli atti preparatori ed acquisiti i titoli eventualmente richiesti dalla legge.

L'inizio dell'attività economica deve essere quindi oggetto di una nuova Comunicazione Unica, destinata agli Enti interessati all'evento (tra cui il Registro Imprese), secondo le regole e i termini dei rispettivi procedimenti. L'adempimento da selezionare in ComUnica è "Inizio attività per impresa già iscritta nel registro delle imprese".

Nella domanda diretta al Registro Imprese inviata con questa seconda ComUnica, la data di inizio attività non deve necessariamente coincidere con la data di invio della domanda, potendo essere anche anteriore (compatibilmente alla sussistenza dei titoli e/o requisiti richiesti per l'avvio dell'attività), **purchè non anteriore alla data di presentazione della "prima" Comunicazione Unica.**

Come nel regime anteriore, ove l'attività sia iniziata oltre 30 giorni prima, verranno applicate le sanzioni previste dalle norme in materia di pubblicità commerciale⁷.

CASO B): COSTITUZIONE DELL'IMPRESA CON CONTESTUALE AVVIO DELL'ATTIVITA' ECONOMICA.

Laddove l'impresa sia in condizione di avviare subito l'attività economica, con la prima Comunicazione Unica deve selezionare l'adempimento "Nuova impresa con immediato avvio attività economica". Con questa ComUnica, oltre alla richiesta di apertura della partita Iva per l'Agenzia delle Entrate, devono essere trasmesse le comunicazioni ai vari Enti interessati, tra cui il Registro Imprese. Nel

⁷ Articolo 2196 del codice civile, con riguardo all'imprenditore commerciale e articolo 18 del D.P.R. 581/95, con riguardo al piccolo imprenditore.

rispetto di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 9 del D.L. n. 7 del 2007, **la data di inizio attività da indicare nella domanda di iscrizione nel Registro Imprese deve necessariamente coincidere con la data di invio della ComUnica e non può essere anteriore.**

CASO C): VARIAZIONI DELL'ATTIVITA' ESERCITATA IN SEGUITO ALL'INIZIO DI NUOVE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA PRIMA

Laddove l'impresa già attiva aggiunga una nuova attività a quella in precedenza esercitata, deve presentare una Comunicazione Unica selezionando l'adempimento "Variazione", per denunciare l'evento agli Enti interessati, tra cui il Registro Imprese, secondo le regole e i termini dei rispettivi procedimenti.

Nella domanda diretta al Registro Imprese inviata con questa ComUnica, la data di inizio della nuova attività non deve necessariamente coincidere con la data di invio della domanda, potendo essere anche anteriore (compatibilmente alla sussistenza dei titoli e/o requisiti richiesti per l'avvio dell'attività), purchè non anteriore alla data di presentazione della "prima" Comunicazione Unica.

Nota Bene

👉 In sintesi, per il Registro Imprese, la regola derivante dalle nuove disposizioni in merito alla denunce delle attività economiche è la seguente:

- **sia per le società che per le imprese individuali laddove si comunichi l'inizio dell'attività contestualmente alla presentazione della prima ComUnica (col deposito dell'atto costitutivo o con la domanda di prima iscrizione al Registro Imprese), la data di inizio attività deve coincidere con la data di invio della Comunicazione.**
- **sia per le società che per le imprese individuali, nelle comunicazioni di inizio dell'attività successive alla prima ComUnica e all'iscrizione nel Registro Imprese (si tratti del primo avvio dell'attività o dell'inizio di attività successive), la data di inizio attività può anche essere anteriore alla data di invio, purchè non anteriore alla data di presentazione della prima ComUnica.**

IMPRESSE ARTIGIANE E COMUNICA

L'applicazione della Comunicazione Unica alle imprese artigiane deve essere definita d'intesa con le singole Regioni, essendo per legge riservata a queste ultime la materia dell'artigianato.

L'entrata a regime della nuova procedura comporta infatti rilevanti novità per le imprese artigiane, sia per quanto riguarda il regime pubblicitario, sia per quanto riguarda l'acquisizione della qualifica artigiana.

Regime pubblicitario

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa, le imprese individuali artigiane non sono "iscritte" nel Registro Imprese, ma sono "iscritte" all'Albo Imprese Artigiane e conseguentemente "annotate" nella sezione speciale del Registro Imprese con la sola qualifica artigiana.

Questo particolare regime è destinato a modificarsi con la Comunicazione Unica.

Come descritto nel paragrafo precedente, la nuova procedura consente l'iscrizione nel Registro Imprese dell'impresa individuale "Inattiva", quando la stessa non può ancora iscriversi all'Albo Imprese Artigiane (ed essere conseguentemente annotata nel Registro Imprese), essendo appunto inattiva.

L'impresa individuale che apre la partita IVA prima di iniziare effettivamente l'attività artigiana, al momento della sua costituzione deve pertanto iscriversi come "Inattiva" nella sezione speciale del Registro Imprese con la qualifica di "Piccolo Imprenditore Commerciale".

La stessa impresa, laddove inizi esclusivamente un'attività artigiana, al momento della comunicazione di iscrizione all'Albo Artigiani (e conseguente annotazione d'ufficio della qualifica "Artigiana" nella sezione speciale del Registro Imprese), può richiedere la cancellazione della qualifica "Piccolo Imprenditore Commerciale" dalla sezione speciale del Registro. **La mancata richiesta di cancellazione comporta il mantenimento di entrambe le qualifiche con tutti gli adempimenti e oneri conseguenti.**

Il coordinamento tra la normativa speciale in materia di Artigianato e le regole della Comunicazione Unica, comporta delle modifiche al

regime pubblicitario non solo in fase di “costituzione” ma anche in fase di “chiusura” dell’impresa.

L’impresa individuale artigiana che cessa l’attività artigiana senza chiudere la partita IVA, deve infatti rimanere iscritta nel Registro Imprese e pertanto, contestualmente alla comunicazione di cancellazione dall’Albo Artigiani, deve richiedere l’iscrizione nella sezione speciale del Registro con la qualifica di “Piccolo Imprenditore Commerciale”, dove rimarrà iscritta, come “Inattiva”, fino alla chiusura della partita IVA e conseguente cancellazione dal Registro.

In questo nuovo regime può verificarsi che l’impresa artigiana si trovi ad essere sia annotata con la qualifica “Artigiana” sia iscritta con la qualifica “Piccolo Imprenditore Commerciale”⁸: in tali casi, in mancanza di diverse indicazioni e/o intese delle Autorità competenti (Agenzia delle Entrate, Regione, Ministero Sviluppo Economico e Camera di Commercio), le comunicazioni con effetto sia per l’Albo Artigiani che per il Registro Imprese sono soggette al cumulo delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria previsti dalla normativa per l’Albo e per il Registro⁹.

Iscrizione all’Albo Imprese Artigiane e qualifica artigiana

Con l’entrata a regime della Comunicazione Unica cessa di avere applicazione la disposizione transitoria prevista dall’art. 38, comma 4, della L.R. Piemonte n. 1/2009 (Testo Unico Artigianato) e pertanto **la data di inizio attività artigiana nella comunicazione di iscrizione all’Albo deve necessariamente coincidere con la data di presentazione della ComUnica**. L’art. 23, commi 2 e 3, L.R. n. 1/2009 dispone infatti che la comunicazione di iscrizione all’Albo si presenta “alla data di acquisizione dei requisiti artigiani” e determina l’iscrizione all’Albo “dalla data di presentazione della comunicazione stessa”.

L’applicazione combinata di queste disposizioni, delle regole in materia di Comunicazione Unica sull’iscrizione dell’impresa individuale inattiva e sul valore legittimante della ricevuta ComUnica relativa alla

⁸ Ad es. nel caso in cui al momento dell’iscrizione all’Albo Artigiani dell’impresa già iscritta nel Registro Imprese come inattiva, non venga richiesta la cancellazione della qualifica “piccolo imprenditore commerciale” o nel caso di impresa artigiana che eserciti in via secondaria un’attività commerciale.

⁹ Ad es. variazione residenza anagrafica dell’impresa individuale iscritta alla sezione speciale con la qualifica piccolo imprenditore commerciale e annotato con la qualifica artigiana: la comunicazione è soggetta all’applicazione del bollo previsto per le domande Registro Imprese (€ 17,50) e del relativo diritto di segreteria (€ 18,00), nonché del bollo previsto per le comunicazioni Albo Artigiani (€ 14,62) e del relativo diritto di segreteria (€ 5,00).

costituzione dell'impresa, può determinare il verificarsi di due diverse ipotesi.

CASO A): COSTITUZIONE DELL'IMPRESA INATTIVA E SUCCESSIVO INIZIO DELL'ATTIVITA'.

L'impresa individuale all'atto della richiesta della partita IVA viene iscritta al Registro Imprese come "Inattiva" nella sezione speciale con la qualifica "Piccolo Imprenditore Commerciale".

La ricevuta di presentazione di questa prima Comunicazione Unica, legittima l'impresa, una volta acquisiti gli eventuali titoli autorizzatori necessari e completati gli atti preparatori, ad iniziare l'attività economica.

Tale attività può essere riconosciuta come "artigiana" ed iscritta all'Albo solo con effetto dalla data di presentazione della successiva ComUnica per l'iscrizione all'Albo Artigiani. Nella relativa comunicazione di iscrizione all'Albo non può pertanto essere indicata una data di inizio attività anteriore a tale presentazione.

L'eventuale effettivo inizio dell'attività in data anteriore alla comunicazione di iscrizione all'Albo (purchè non anteriore alla data di presentazione della ComUnica di costituzione), deve pertanto essere denunciato al Registro Imprese, come attività svolta in qualità di "Piccolo Imprenditore Commerciale", con l'iscrizione nella sezione speciale del Registro (salva la possibilità di richiedere la cancellazione di tale qualifica contestualmente all'iscrizione all'Albo Artigiani, onde evitare la soggezione agli adempimenti ed oneri conseguenti al possesso di entrambe le qualifiche).

CASO B): COSTITUZIONE DELL'IMPRESA CON IMMEDIATO AVVIO ATTIVITA' ECONOMICA

Qualora l'impresa inizi un'attività economica esclusivamente artigiana contestualmente alla richiesta di apertura della partita IVA, con la Comunicazione Unica di costituzione deve essere comunicata l'iscrizione all'Albo Artigiani dichiarando come data di inizio attività la data di invio della ComUnica (l'art. 9 del D.L. 7/2007 e l'art. 23 della L.R. 1/2009 non consentono di indicare una data anteriore): in tale ipotesi l'impresa individuale artigiana viene solamente "annotata" nel Registro Imprese nella sezione speciale con la qualifica artigiana.

Nulla cambia invece in ordine alle successive variazioni e cessazione dell'impresa artigiana, che devono essere comunicate all'Albo Imprese Artigiane tramite ComUnica entro il consueto termine di 30

gg. dal loro verificarsi, a pena dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 25 della L.R. 1/2009.

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

In base alla normativa vigente:

- Le società costituite successivamente al 28 novembre 2008 (entrata in vigore del D.L. 185/2008), sono obbligate ad avere ed iscriverne nel Registro Imprese una propria casella PEC ai fini della domiciliazione elettronica. Le società devono dotarsi autonomamente di un indirizzo PEC prima di presentare la pratica ComUnica di costituzione. Tale indirizzo PEC deve necessariamente essere inserito nell'apposito campo previsto nella modulistica elettronica Registro Imprese (S1).
- Le società già iscritte all'entrata in vigore del D.L. 185/2008 devono adempiere all'obbligo di domiciliazione elettronica entro il 28 novembre 2011. Al momento tali società possono ottenere l'assegnazione gratuita di una propria casella PEC da parte della Camera di Commercio con la presentazione di una pratica ComUnica. La casella PEC così ottenuta è valida solo ai fini di quello specifico adempimento per il quale è stata attribuita. Solo dichiarando tale casella PEC in una distinta e successiva pratica Registro Imprese¹⁰, compilando l'apposito campo del modulo (S2), l'indirizzo viene iscritto in visura quale indirizzo pubblico di domiciliazione elettronica.
- Per le imprese individuali non è previsto un obbligo di domiciliazione ed iscrizione nel Registro Imprese di una casella PEC. Anche le imprese individuali possono ottenere l'assegnazione gratuita di una propria casella PEC da parte della Camera di Commercio con la presentazione di una pratica ComUnica.
- La presentazione di una Comunicazione Unica richiede in tutti i casi (imprese individuali e società nuove o già esistenti) un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere le

¹⁰ Non è materialmente possibile infatti inserire l'indirizzo PEC ottenuto gratuitamente nello stesso modulo Registro Imprese allegato alla stessa pratica ComUnica. Si ricorda che la pratica Registro Imprese ai soli fini dell'iscrizione della PEC della società in adempimento dell'obbligo di cui al D.L. 158/2008, è esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria.

comunicazioni e le ricevute provenienti dalle diverse Amministrazioni relative alle pratiche ComUnica presentate.

- **L'indirizzo PEC indicato al punto 5 del modello ComUnica viene utilizzato solo per le comunicazioni relative alla pratica, non viene iscritto automaticamente nel Registro Imprese, non compare in visura e non costituisce domiciliazione elettronica dell'impresa.**
- **Per questa ragione per le imprese individuali e le società iscritte prima dell'entrata in vigore del D.L. 185/2008 è quindi possibile indicare nel modello ComUnica l'indirizzo PEC dell'intermediario.** Analogamente può essere inserito l'indirizzo PEC dell'intermediario dalle società iscritte prima dell'entrata in vigore del D.L. 185/2008, fino al 28.11.2011.

COSTI DELLA COMUNICAZIONE UNICA

La Comunicazione Unica non prevede oneri aggiuntivi, in materia di diritti di segreteria ed imposta di bollo, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente per la presentazione delle domande e denunce al Registro Imprese.

Pertanto, in caso di invio di Comunicazione Unica, non contenente informazioni destinate al Registro Imprese, ma contenente esclusivamente informazioni destinate alle altre amministrazioni, quali, ad es. Agenzia delle Entrate e/o all'INPS, non è dovuto alcun diritto e/o bollo.

MODALITA' DI REGOLARIZZAZIONE DELLE PRATICHE COMUNICA

Durante la fase istruttoria di una pratica ComUnica, l'Ufficio del Registro Imprese, può sospendere la pratica di propria competenza e richiederne la regolarizzazione, tramite la funzione diario messaggi.

Con ComUnica non è più possibile gestire annullamenti di domande inviate per errore perché tale funzione non è più disponibile.

La regolarizzazione deve essere effettuata con la stessa modalità del primo invio, quindi utilizzando **sempre il software ComUnica**, oltre alla modulistica del Registro Imprese, e cliccando su **REINVIO** in fase di

compilazione della nuova pratica, allo scopo di evitare che venga protocollata come nuova domanda, con conseguente addebito di ulteriori importi per diritti di segreteria ed imposta di bollo e inviata nuovamente ai vari Enti.

In fase di reinvio a correzione viene consentito compilare la pratica solo con la modulistica **Registro Imprese** e **INPS**; non è possibile compilare quella dell'**Agenzia delle Entrate** e dell'**INAIL** (blocco di sistema), in quanto l'eventuale modulistica presente nella pratica originale è già stata trasmessa agli Enti con la prima domanda (quella di cui si sta facendo la regolarizzazione).

Eventuali errori sui modelli di competenza degli altri Enti, non sono rilevabili dall'ufficio del Registro Imprese. Può, quindi, verificarsi il caso che la pratica venga evasa al Registro Imprese pur contenendo degli errori sulla modulistica degli altri Enti. **In tal caso l'utente deve rivolgersi direttamente all'Ente interessato.** Gli Enti comunicheranno la procedura da seguire per rettificare o integrare la comunicazione.

ATTI E DOCUMENTI DELLA COMUNICAZIONE UNICA

La pratica ComUnica può contenere modelli e/o atti e/o comunicazioni dirette e/o provenienti da diverse Amministrazioni.

Sebbene il Registro Imprese svolga la funzione di Sportello unico della nuova procedura, l'ufficio non è autorizzato a rilasciare copia degli atti relativi ai procedimenti di competenza di altri Enti.

L'ufficio pertanto rilascia unicamente copia degli atti soggetti ad iscrizione o deposito al Registro Imprese. Gli altri atti e documenti, se necessari, dovranno essere richiesti alle rispettive competenti Amministrazioni se consentito.

Del pari, ogni informazione relativa allo stato di avanzamento di ogni specifico adempimento dovrà essere richiesta esclusivamente all'Amministrazione competente. Il Registro Imprese non è autorizzato dalla legge a fornirle in loro vece.

PRINCIPALI NOVITA' PER IL REGISTRO IMPRESE IN SINTESI

Dal 1° aprile 2010:

- ✓ Obbligo del telematico sia per società che per le imprese individuali (ammesso supporto informatico solo con presentazione allo sportello), sia per il Registro Imprese che per l'Albo Imprese Artigiane.
- ✓ Le uniche modalità di presentazione ammesse sono:
 - via telematica
 - su supporto informatico firmato digitalmente consegnato allo sportello del Registro Imprese (non è ammessa la spedizione postale).
- ✓ In caso di trasmissione telematica la protocollazione è esclusivamente automatica, che non sarà più pertanto una scelta dell'utente ma imposta dal sistema.
- ✓ L'impresa individuale può essere iscritta anche se "inattiva". L'impresa inattiva è comunque soggetta all'obbligo di pagamento del diritto annuale.
- ✓ La data di avvio dell'attività dell'impresa (individuale o società) non può essere anteriore alla data di presentazione della prima Comunicazione Unica (di costituzione dell'impresa individuale o di deposito dell'atto costitutivo della società)
- ✓ Per le imprese artigiane la data di inizio dell'attività artigiana nella domanda di iscrizione all'Albo deve necessariamente coincidere con la data di presentazione della ComUnica. L'art. 23, commi 2 e 3, L.R. 1/2009 dispone infatti che la comunicazione di iscrizione all'Albo si presenta "alla data di acquisizione dei requisiti artigiani" e determina l'iscrizione all'Albo "dalla data di presentazione della comunicazione stessa".
- ✓ Non è più consentito l'uso della cd. Procura Speciale Unioncamere. E' ammessa esclusivamente la cd. Procura ComUnica.
- ✓ Occorre sempre allegare alla domanda Registro Imprese il modello ComUnica anche se la stessa è indirizzata solo al Registro imprese.
- ✓ Sono esclusi da ComUnica i depositi dei bilanci d'esercizio, per i

quali continuano ad applicarsi le consuete modalità di presentazione.

- ✓ Sono fuori dall'ambito di applicazione di ComUnica i soggetti Only REA.

ASSISTENZA E INFORMAZIONI

Le Camere di Commercio hanno predisposto il sito www.registroimprese.it, in cui è possibile avere le informazioni necessarie per la compilazione e spedizione telematica al Registro Imprese e da cui è possibile scaricare i software necessari per la compilazione della pratica.

Dal sito è possibile scaricare la Guida Operativa predisposta da Uniocamere, con le informazioni più specificatamente tecniche sull'uso della procedura.

Le informazioni riguardanti la Comunicazione unica possono essere reperite rivolgendosi ai vari enti (Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS), o consultando il portale che le Camere di Commercio Italiane mettono a disposizione di imprese, professionisti, associazioni di categoria e privati cittadini per accedere ai servizi on line offerti dal Sistema Camerale.

Il sito è raggiungibile all'indirizzo: **www.registroimprese.it**. E' inoltre possibile contattare la redazione di www.registroimprese.it nella pagina "Contattaci" del sito stesso oppure inviare un messaggio di posta alla casella di posta elettronica registroimprese@infocamere.it.

Infocamere offre un servizio di assistenza telefonica al numero **199 502 010**.

Le singole Camere di Commercio sono a disposizione per gli aspetti di propria competenza, tramite i seguenti canali:

Ufficio del Registro delle Imprese di **Alessandria** ☎ **848 800 947**

✉ registro.imprese@al.camcom.it

🌐 www.al.camcom.it

Ufficio del Registro delle Imprese di **Asti**

☎ **0141 535 105**

✉ **info.ri@at.legalmail.camcom.it**

🌐 **www.at.camcom.it**

Ufficio del Registro delle Imprese di **Biella**

☎ **848 800 590**

✉ **registro.impres@bi.camcom.it**

🌐 **www.bi.camcom.it**

Ufficio del Registro delle Imprese di **Novara**

☎ **0321 338 211**

✉ **registro.impres@no.camcom.it**

🌐 **www.no.camcom.it**

Ufficio del Registro delle Imprese di **Vercelli**

☎ **848 800 540**

✉ **registro.impres@vc.camcom.it**

🌐 **www.vc.camcom.it**

Per avere assistenza nella compilazione delle denunce INPS e INAIL è disponibile il contact center gratuito, messo a disposizione dagli Enti, al numero 803 164; ulteriori informazioni su www.inps.it e www.inail.it.

Per il supporto sulla modulistica o pratiche inviate all'Agenzia delle Entrate è disponibile il relativo contact center al numero 848 800 444; ulteriori informazioni su www.agenziaentrate.it.

NOTA BENE

La presente guida, distribuita anche via Internet, è aggiornata al mese indicato nella pagina di copertina. Disposizioni normative o organizzative intervenute successivamente a tale data potrebbero modificare le formalità di presentazione indicate. Data la rapida evoluzione normativa e tecnica in materia, si raccomanda di verificare frequentemente la presenza di eventuali aggiornamenti consultando il sito della propria Camera di Commercio.

Le indicazioni, le informazioni e le interpretazioni normative che vi si trovano descritte si riferiscono unicamente ai Registri delle Imprese di Alessandria, Asti, Biella, Novara e Vercelli.